

## Studi e Documenti

### Chi è il Minore Straniero Non Accompagnato

Emilio Porcaro

Dirigente scolastico del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) Metropolitan di Bologna

✉ [dirigente@cpiabologna.it](mailto:dirigente@cpiabologna.it)

Per meglio contestualizzare il quadro dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) è utile tenere presente la definizione giuridica che segue.

In base alla legislazione nazionale per "*minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato [...] s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*" (D.P.C.M. 535/1999, art. 1, c. 1; D.P.R. 303/2004, art. 1; D.Lgs. 85/2003, art. 2).

Oltre ai minori completamente soli rientrano in tale definizione anche i minori che vivono con adulti diversi dai genitori, che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale, in quanto questi minori sono comunque privi di rappresentanza legale in base alla legge italiana.

Rientrano quindi in tale definizione:

- i minori che giungono in Italia per ricongiungersi con i propri genitori, i quali non hanno i requisiti per avviare le procedure finalizzate a un ricongiungimento familiare regolare;
- i minori sfruttati da organizzazioni criminali;
- i minori stranieri definiti 'emigranti economici' (questi ultimi costituiscono la tipologia maggioritaria di minori presenti nel nostro Paese).

I MSNA, anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto a essere iscritti a scuola (principio del superiore interesse del minore). L'iscrizione avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque momento dell'anno scolastico. I minori privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva senza che questo pregiudichi il conseguimento del titolo conclusivo del corso di studio. Dall'a.s. 2016-17 i MSNA che dimostrano di aver compiuto il quindicesimo anno di età possono essere iscritti ai percorsi di I livello dei CPIA.

I poteri tutelari sul minore sono esercitati da un tutore appositamente nominato. Fino a quando non sia nominato, il tutore è il legale rappresentante della comunità in cui il minore è accolto, ovvero l'Ente locale nel caso in cui il minore non sia collocato in comunità.